

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.



Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso dell'Organismo di Composizione della Crisi Presidium Debitores, avv. Michel Conti, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che l'impresa individuale [REDACTED] con la quale il ricorrente ha esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.12.2024 ed avendo il Gestore della Crisi verificato che si tratta di impresa minore (*"dichiara e attesta che si tratta di impresa individuale minore, non avente dunque i requisiti dimensionali previsti dall'ordinamento, e quindi non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza"* - cfr. pagina 7 dell'integrazione della relazione particolareggiata del 24.04.2025).

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *"l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*.

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto dei compensi per i contratti di consulenza (circa [REDACTED] per il triennio di durata della procedura), dei proventi derivanti dalla liquidazione dei beni mobili del salone, del saldo postepay e del deposito cauzionale dell'immobile commerciale - che vi sia attivo distribuibile ai creditori, stimato in euro [REDACTED] dedotte le spese di procedura quantificate in [REDACTED] cfr. pagina 8 dell'integrazione della relazione).

La domanda, pertanto, può essere accolta.



Come già osservato, il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile o bene mobile registrato.

Risulta proprietario del mobilio relativo all'attività cessata, che, a seguito del rilascio dell'immobile, si trova in conto deposito/vendita. Il Liquidatore verificherà la convenienza della vendita dei predetti beni a favore della procedura liquidatoria.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conti corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro.

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento della pensione e di ulteriori emolumenti lavorativi nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Lo stesso risulta creditore della somma [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] in forza di un deposito cauzionale versato in virtù del contratto di locazione relativo all'immobile commerciale ove lo stesso esercitava la propria attività, contratto risolto a seguito del recesso del ricorrente con rinuncia del locatore al preavviso e per cui nessun danno risulta essere contestato al ricorrente (cfr. pagina 17 della relazione particolareggiata- doc. 51).

La fonte di guadagno dell'istante deriva dalla pensione [REDACTED] al mese. Lo stesso svolge altresì attività di consulenza tecnica di colorazione e di taglio con due società in forza di un contratto sottoscritto in data 4.12.2024, per cui percepisce la somma di [REDACTED] (cfr. pagina 13 della relazione particolareggiata).

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art.* 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex art.* 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma derivante dalla pensione di invalidità, quantificata in [REDACTED] mentre i redditi ulteriori (altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.





assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere



promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente **VENTURINO ANTONIO** la somma mensile netta di euro 857,50, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare, mentre i redditi ulteriori - anche sopravvenuti - e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.



Si comunichi all' OCC/Liquidatore.

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 13 maggio 2025*

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Michele Guernelli

